



**AVVISO PUBBLICO  
INTERVENTI SPERIMENTALI A FAVORE DI CAREGIVER FAMILIARI  
2021**

**Fondo Nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli  
anni 2018-2019-2020  
ai sensi delle D.G.R. n. 1028/2021**

**IL DIRIGENTE**

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 254, con la quale è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare destinato a sostenere interventi volti al “riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare”,

VISTO il Decreto 27/10/2020 del Ministro delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020,

VISTA la DGR n.1028 dell’11/08/2021 con la quale sono stati approvati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare in coerenza con quanto disposto dal Decreto 27/10/2020 del Ministro delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

VISTO il Decreto del Dirigente Servizi Sociali e Sport n. 221 del 25/08/2021 con il quale sono definiti tempi e modalità per l’attuazione degli interventi a favore del caregiver familiare ed impegnate e liquidate le risorse a favore degli Ambiti Territoriali Sociali

**RENDE NOTO**

che l’Ambito Territoriale Sociale n. 12 assegna contributi, con le risorse ad esso assegnate a valere sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020 con Decreto Dirigenziale Servizio Politiche Sociali e Sport n. 221/2021 – All. C, pari ad € 81.834,47.

L’intervento ha carattere sperimentale, è un aiuto economico volto a riconoscere il valore sociale del caregiver familiare e ad offrire a questa figura un supporto nell’attività di cura e di assistenza del proprio familiare.



## 1. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Ai sensi del comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si definisce caregiver familiare *“la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di una affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 22, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”*.

Sono destinatari dell'intervento i caregiver familiari di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita ai sensi dell'art. 3 del Decreto 26 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e che sono in possesso del riconoscimento della disabilità gravissima, nell'ambito dell'intervento regionale finanziato con il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, attestata dalla Commissione Sanitaria Provinciale di Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.

L'intervento è destinato ai caregiver familiari che realizzano l'attività di cura presso l'abitazione in cui vive la persona con disabilità gravissima, residente in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.12 (Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Montemarciano, Monte San Vito e Polverigi).

## 2. REQUISITI DI ACCESSO

Per accedere al contributo relativo all'intervento caregiver familiare occorre siano presenti i seguenti requisiti:

- a) la persona assistita dal caregiver familiare deve essere in possesso del riconoscimento della disabilità gravissima attestata dalla Commissione Sanitaria Provinciale territorialmente competente, nell'ambito dell'intervento “Disabilità gravissima” sostenuto con il Fondo Nazionale per le non autosufficienze;
- b) la persona assistita dal caregiver familiare in possesso del riconoscimento della disabilità gravissima deve essere in vita alla data di presentazione della domanda;
- c) la persona assistita deve beneficiare del contributo a favore della disabilità gravissima nell'ambito dell'intervento finanziato dal Fondo Nazionale per la non autosufficienza – FNA.
- d) il caregiver familiare deve svolgere l'attività di assistenza in modo continuativo, prevalente e globale presso l'abitazione della persona assistita;
- e) la persona assistita deve essere residente e domiciliato in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 12;
- f) il caregiver familiare deve essere in possesso di ISEE 2021 (DSU) ORDINARIO.



### **3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Gli interessati possono reperire i modelli per la domanda di ammissione ai contributi a favore di caregiver familiari sul sito internet istituzionale dell'Ambito Territoriale Sociale 12 e dei Comuni afferenti, oppure presso le sedi comunali nei giorni di apertura al pubblico.

Il richiedente deve inoltrare la domanda per gli interventi in favore di caregiver familiari all'Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 12 – Comune di Falconara Marittima, Piazza del Municipio 1, con le seguenti modalità:

- Posta elettronica certificata al seguente indirizzo [comune.falconara.ambitosociale12@emarche.it](mailto:comune.falconara.ambitosociale12@emarche.it)
- raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data dell'ufficio postale accettante);
- in caso di consegna a mano, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Falconara M.ma, Piazza Carducci n. 4, nei giorni di apertura al pubblico.

L'Ambito Territoriale Sociale 12 non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda dipendente da disguidi postali, da caso fortuito, da forza maggiore o, comunque, da fatto di terzi.

La domanda deve pervenire, redatta sull'apposito modello **ENTRO E NON OLTRE IL 02/11/2021**.

La domanda deve essere corredata obbligatoriamente dalla seguente documentazione:


- Copia di un valido documento d'identità del caregiver familiare che sottoscrive la domanda di contributo.
- Attestazione ISEE (DSU 2021) del caregiver familiare.

**Saranno escluse le domande pervenute fuori i termini indicati nel presente Avviso e non complete della documentazione richiesta.**

### **4. MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA**

Al termine della valutazione amministrativa delle domande, verrà predisposta un'unica graduatoria di Ambito Territoriale Sociale delle domande ammissibili redatta sulla base del minor reddito ISEE e del numero di figli minorenni presenti nel nucleo familiare del caregiver familiare. La graduatoria sarà stilata tenendo conto dell'ISEE del caregiver familiare, corretto in sede di istruttoria, in modo da tenere conto del numero di minori presenti nel nucleo dello stesso. Tale correzione consiste in una riduzione dell'importo ISEE come di seguito:

<b>Numero minori</b>	<b>% di riduzione dell'ISEE</b>
1	10%
2	18%
3	24%
4	30%



5+	35%
----	-----

La graduatoria è approvata dal Comitato dei Sindaci **entro il 02/12/2021**.

L'Ambito Territoriale Sociale 12 pubblicherà sul sito internet [www.ambitoterritoriale12.it](http://www.ambitoterritoriale12.it) la graduatoria degli ammessi; eventuali ammissioni con riserva dovranno essere definite entro 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la decadenza.

La pubblicazione sul sito equivale a notifica.

## **5. ENTITA' DEL CONTRIBUTO E MODALITA' DI EROGAZIONE**

Al caregiver familiare è riconosciuto in questa fase sperimentale un contributo di € 1.200,00 per l'attività di assistenza informale, globale e continua assicurata al proprio assistito.

Il contributo verrà erogato partendo dal primo in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione Marche all'Ambito Territoriale Sociale n. 12.

Nel caso di pari punteggio si applica il criterio dell'età maggiore del caregiver familiare. Il beneficiario collocato nell'ultima posizione utile potrà usufruire di un contributo ridotto rispetto a quello indicato in relazione alle effettive disponibilità residue.

Può ricevere il contributo un solo caregiver familiare per ogni assistito riconosciuto con disabilità gravissima.

Nel caso siano presentate più domande per ottenere il contributo economico da parte di caregiver familiari che assistono la stessa persona, il contributo economico verrà concesso solamente al caregiver familiare che svolge l'attività di assistenza in maniera continuativa, prevalente e globale così come si evince dal Piano Assistenziale Individuale (PAI) ai sensi della DGR n. 111/2015 o da altri documenti prodotti allo scopo dai servizi sociali e socio - sanitari di competenza.

## **6. CAUSE DI ESCLUSIONE**


Sono esclusi dal contributo i caregiver familiari di persone che ricevono contributi per i seguenti interventi:

- "Riconoscimento del lavoro di cura dei caregiver attraverso l'incremento del contributo alle famiglie per l'assistenza a persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica";
- a favore di minori affetti da malattie rare di cui alla DGR n.475/2019;
- "Assegno di cura" rivolto agli anziani non autosufficienti.

## **7. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI E CONTROLLI**

I beneficiari dell'intervento sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni modificazione significativa della situazione ed ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito dichiarate al momento della presentazione della domanda.

L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche d'intesa con l'INPS e con l'Agenzia delle Entrate. Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è



punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Ai sensi dell'art. 11 del DPCM 159/13, il Comune effettua controlli avvalendosi degli archivi in proprio possesso e provvedendo ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.

Anche in esito a tali controlli, il Comune potrà segnalare all'Agenzia delle Entrate i nominativi dei soggetti ai fini della programmazione, secondo criteri selettivi, dell'attività di accertamento della Guardia di Finanza.

In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, il Comune richiede all'interessato la documentazione.

Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione richiesta, decade immediatamente dal beneficio.

I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, interessi di legge compresi.

## **8. SPERIMENTAZIONE**

Al 10% dei beneficiari caregiver familiari utilmente collocati in graduatoria che hanno ottenuto il contributo economico verrà somministrato un questionario sperimentale per la "misurazione della gravosità del carico assistenziale richiesto al caregiver familiare".

La misurazione del carico assistenziale è finalizzata ad individuare le misure/azioni/servizi in grado di rispondere agli effettivi bisogni e alle richieste degli stessi caregiver.

La selezione dei beneficiari avverrà sulla base di criteri concordati con le associazioni dei disabili e con le associazioni dei caregiver familiari, ove presenti, tenendo conto delle diverse patologie delle persone che assistono.

## **9. INFORMAZIONI**

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Barbara Giacconi.

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ambito Territoriale Sociale n. 12, tel. 071 9177 548 – 545 – 546 – 454, mail: [ambitosociale12@comune.falconara-marittima.an.it](mailto:ambitosociale12@comune.falconara-marittima.an.it) o all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza.

Falconara M.ma, 29/09/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott.ssa Barbara Giacconi

F.to IL DIRIGENTE  
Alberto Brunetti



---

**INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE  
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR**

Il Comune di Falconara Marittima in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti.

**Il Titolare del trattamento** è il Comune di Falconara Marittima con sede in Piazza Carducci, 4, nella persona del Sindaco.

**Responsabile della protezione dei dati.**

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in Piazza Michelangelo 11- 60018 Montemarciano (AN) La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è [dpo@morolabs.it](mailto:dpo@morolabs.it)

**Finalità del trattamento**

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 2016/679/UE, i dati personali richiesti con il presente modulo sono necessari per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente richiamata nello stesso modulo di richiesta. L'interessato ha quindi l'obbligo di fornire i dati personali, in difetto dei quali la pratica non può proseguire.

**Modalità di trattamento e conservazione**

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è pari al tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

**Ambito di comunicazione e diffusione**

Si informa che, limitatamente agli adempimenti previsti dalla normativa regionale richiamata nello stesso modulo di richiesta, i dati personali raccolti saranno accessibili solamente al Comune di Falconara M.ma, alle Amministrazioni pubbliche delle Marche. Gli stessi dati personali non saranno diffusi ad altri soggetti diversi da quelli sopra citati.

**Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione**

Il Comune di Falconara Marittima non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

**Diritti dell'interessato**

In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE, in particolare:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- c) ottenere la limitazione del trattamento;
- d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
- f) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

L'interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Falconara Marittima Piazza Carducci, 4 all'indirizzo PEC: [comune.falconara.protocollo@emarche.it](mailto:comune.falconara.protocollo@emarche.it) .